



COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI

Prot. n. 5382

Mugnano di Napoli, 7 aprile 2015

Gent. Le Dr.ssa Raffaella Gagliardi
Responsabile 1° settore

Gent.le Dr.ssa Concetta Russo
Responsabile 2° Settore

Egr. Ing. Dr. Giuseppe Savanelli
Responsabile 3° Settore

Egr. Geom. Vincenzo Liccardo
Responsabile 4° settore

Egr. Dr. Claudio Taraschi
Responsabile 5° Settore

Egr. Com. P.M. Biagio Sarnataro
Responsabile 6° settore

Egr. Avv. Biagio Passarelli
Responsabile 7° Settore

p.c. Egr. Dr. Claudio Vaccaro
Commissario straordinario
SEDE

Oggetto: Obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione. Chiarimenti.

Nell'intento di agevolare gli adempimenti delle SS.LL. relativi all'oggetto, si ritiene utile riassumere, qui di seguito, le principali disposizioni normative in materia di fatturazione elettronica.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'art. 1, commi da 209 a 214, e s.m.i., introduce, nell'ordinamento italiano, l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione.

A tal fine istituisce il Sistema di interscambio (Sdl) quale punto di passaggio obbligato di tutte le fatture dirette alla pubblica amministrazione e demanda al Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, la regolamentazione attuativa.

In ossequio a tali previsioni il DM 3 aprile 2013, n. 55, definisce una serie di regole tecniche e individua, per classi di pubbliche amministrazioni, le date di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica.

Nel dare attuazione a quanto disposto al comma 211 dell'art. 1, della legge 244/2007, il DM 3 aprile 2013, n. 55, individua, per classi di pubbliche amministrazioni (ivi compresi gli enti locali), le date di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica.

Il Ministero delle Economie e Finanze, con la circolare n. 1 del 9 marzo 2015, interpretativa del Decreto 3 aprile 2013, n. 55, chiarisce che, tra le amministrazioni soggette all'obbligo di fatturazione elettronica, siano ricomprese, tra le altre, anche i soggetti di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ossia le amministrazioni autonome.

Riguardo il termine di decorrenza dell'obbligo di fatturazione, il decreto n. 55/2013, individuava 3 momenti:

- 6 dicembre 2013, per l'avvio volontario previo accordo con i fornitori;
- 6 giugno 2014, per le fatture emesse nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, individuati come tali nell'elenco ISTAT ;
- 6 giugno 2015, per tutte le altre amministrazioni, ad eccezione di quelle indicate all'articolo 1, comma 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La circolare precisa che le amministrazioni indicate all'articolo 1, comma 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono le amministrazioni locali.

Tale termine del 6 giugno 2015 è stato successivamente anticipato al 31 marzo 2015 dall'articolo 25, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 , coordinato con la legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89. Lo stesso articolo ha fissato al 31 marzo 2015 anche la data di decorrenza per le amministrazioni locali.

Tale sistema, pertanto, introduce l'obbligo della fattura elettronica, per gli operatori che forniscono beni e servizi alla P.A., in tutto il suo ciclo.

Si tratta di disposizioni integrative ed anche derogatorie di quanto stabilito dall'art. 21, D.P.R. n. 633 del 1972, in ordine a tale nuovo sistema di documentare le operazioni rilevanti IVA. La deroga principale sta nel fatto che mentre per l'art.21 della legge IVA italiana (conformemente alla disciplina comunitaria contenuta nella Dir. n. 2006/112/CE) il sistema di fatturazione elettronica è adottabile facoltativamente dal soggetto passivo, previa accettazione da parte del cliente, la legge speciale ha previsto invece l'obbligo in tutti i casi in cui cessionario, o committente, sia un ente pubblico. Si tratta, pertanto, di un obbligo perentorio: le P.A. non potranno più accettare le fatture in formato cartaceo, pena l'impossibilità di procedere al pagamento. Ciò è stabilito dall'art. 6, comma 6, del D.M. n. 55/2013.

Su quest'ultimo punto il D.L. n. 66/2014 inasprisce ancor più le regole: al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti della P.A., sarà inibito il saldo delle fatture prive dell'indicazione del Codice informativo di gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP).

Il D.M. n. 55-2013 fornisce tutte le regole tecniche e operative riguardo alle modalità di emissione della fattura. Tra queste: l'utilizzo del formato standard Xml, la trasmissione attraverso un definito Sistema di interscambio (SdI), la trasmissione mediante posta elettronica certificata o altri sistemi definiti dall'Allegato "B" al decreto, l'obbligo di apposizione della firma elettronica qualificata o digitale su ogni documento da trasmettere, il contenuto obbligatorio delle fatture, l'identificazione univoca mediante apposito codice delle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche. Sono disposizioni tecniche notevolmente stringenti, dettate dall'esigenza di standardizzare il flusso della fatturazione passiva alle P.A.

Così come prescritto negli allegati C e D del DM n. 55 del 2013, i Responsabili dei Settori devono garantire il buon funzionamento del processo di fatturazione, mettendo i propri fornitori nelle condizioni di inserire nelle fatture emesse il corretto Codice Univoco dell'Ufficio destinatario di fattura elettronica. A tale scopo i Responsabili dei Settori devono comunicare ai fornitori il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario di fattura elettronica e la data a partire dalla quale il relativo servizio di fatturazione elettronica è operativo per la ricezione della fattura. In particolare per ciascun fornitore i Responsabili dei Settori competenti indicano l'elenco dei contratti vigenti specificando per ciascun contratto il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario di fattura elettronica rilasciato dall'IPA e la data a partire dalla quale il servizio di fatturazione elettronica è operativo, con un preavviso di almeno 30 giorni solari rispetto a tale data.

Nelle condizioni operative diramate nel giugno 2014 dall'Agenzia per l'Italia digitale, è riportato uno schema esemplificativo di lettera per la comunicazione del codice dell'Ufficio di fatturazione elettronica ai fornitori, che si allega alla presente. Nella lettera ai fornitori occorrerà aggiungere che la fattura dovrà indicare, oltre al codice univoco ufficio, al CIG e al CUP anche il numero e la data della determinazione d'impegno ed il Settore organizzativo che la ha emessa.

Per tutti i futuri contratti, occorrerà indicare, a cura del Settore competente, il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario di fatturazione elettronica, **quale dato obbligatorio**, da inserire nel contratto, ai fini della stipula dello stesso.

Nell'ambito degli adempimenti di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici" e D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante norme per il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", è necessario pubblicare sul sito internet, a cura di ciascun Settore competente, insieme alle informazioni relative ai contratti di fornitura in essere, anche il Codice identificativo dell'Ufficio destinatario di fatturazione elettronica ad essi associato.

L'aggiornamento, nell'indice delle pubbliche amministrazioni, dei dati identificativi degli uffici destinatari delle fatture elettroniche dovrà essere effettuato dal Settore Affari generali "in tempo utile per garantirne l'utilizzo in sede di trasmissione delle fatture elettroniche", rispettando i termini di comunicazione di tali dati ai fornitori e i tempi definiti nei commi da 1 a 4 dell'articolo 6 del D.M. 55 del 2013 che garantiscono la trasmissione della fattura in via esclusivamente elettronica.

Ciascun responsabile dei settori individuati quali destinatari di fattura elettronica, secondo le Specifiche operative dell'AgiD, dovrà ricevere le fatture elettroniche provenienti dallo SDI ed effettuare le verifiche amministrative interne, inviando, al Sistema di Interscambio la notifica di accettazione o rifiuto della fattura non oltre 15 giorni dalla data di ricezione, secondo le modalità riportate nelle Specifiche tecniche SDI relative all'esito della FatturaPA.

In particolare, i file FatturaPA vengono inoltrati a ciascun responsabile dotato di codice univoco, come allegato di un messaggio di PEC, tramite una casella di posta del SdI. Sulla medesima casella lo stesso responsabile dovrà inviare il file messaggio di "accettazione" o "rifiuto" delle fatture ricevute.

L'esito è contenuto in una notifica di esito committente, il cui formato è descritto dal file MessaggiTypes_v1.1.xsd scaricabile nella sezione Documentazione Sistema di Interscambio dal sito Fatturazione elettronica PA.

Dunque, il Sistema di Interscambio distingue tre tipi di file:

- **file FatturaPA:** file XML firmato digitalmente conforme alle specifiche del formato della FatturaPA. Esso può contenere:
 - ✓ una fattura singola (un solo corpo fattura)
 - ✓ un lotto di fatture (più corpi fattura con la stessa intestazione).
- **file archivio:** file compresso (esclusivamente nel formato zip) contenente uno o più file FatturaPA.

Il sistema elabora l'archivio controllando e inoltrando al destinatario i singoli file FatturaPA contenuti al suo interno. Di fatto i file FatturaPA vengono trattati come se venissero trasmessi singolarmente.

Si precisa che il file archivio non deve essere firmato ma devono essere firmati, invece, tutti i file FatturaPA al suo interno.

- **file messaggio:** file XML conforme a uno schema (xml schema) descritto dal file: MessaggiTypes_v1.1.xsd scaricabile nella sezione Documentazione Sistema di Interscambio.

Un file messaggio può essere:

- una notifica di scarto: messaggio che SdI invia al trasmittente nel caso in cui il file trasmesso (file FatturaPA o file archivio) non abbia superato i controlli previsti;
- un file dei metadati: file che SdI invia al destinatario, insieme al file FatturaPA;
- una ricevuta di consegna: messaggio che SdI invia al trasmittente per certificare l'avvenuta consegna al destinatario del file FatturaPA;
- una notifica di mancata consegna: messaggio che il SdI invia al trasmittente per segnalare la temporanea impossibilità di recapitare al destinatario il file FatturaPA;
- una notifica di esito committente: messaggio facoltativo che il destinatario può inviare al SdI per segnalare l'accettazione o il rifiuto della fattura ricevuta; la segnalazione può pervenire al SdI entro il termine di 15 giorni;
- una notifica di esito: messaggio con il quale il SdI inoltra al trasmittente la notifica di esito committente eventualmente ricevuta dal destinatario della fattura;
- uno scarto esito committente: messaggio che il SdI invia al destinatario per segnalare un'eventuale situazione di non ammissibilità o non conformità della notifica di esito committente;
- una notifica di decorrenza termini: messaggio che il SdI invia sia al trasmittente sia al destinatario nel caso in cui non abbia ricevuto notifica di esito committente entro il termine di 15 giorni dalla data della ricevuta di consegna o dalla data della notifica di mancata consegna ma solo se questa sia seguita da una ricevuta di consegna. Con questa notifica il SdI comunica al destinatario l'impossibilità di inviare, da quel momento in poi, notifica di esito committente e al trasmittente l'impossibilità di ricevere notifica di esito;
- una attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito: messaggio che il SdI invia al trasmittente nei casi di impossibilità di recapito del file all'amministrazione destinataria per cause non imputabili al trasmittente (amministrazione non individuabile all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni oppure problemi di natura tecnica sul canale di trasmissione);

Il Sistema di Interscambio attribuisce a ogni tipologia di file messaggio una nomenclatura differente. (Per maggiori approfondimenti sulla nomenclatura dei file messaggio consultare l'Allegato B-1 del documento Specifiche tecniche relative al Sistema di Interscambio disponibile nella sezione Documentazione Sistema di Interscambio).

Tutti i messaggi prodotti ed inviati dal Sistema di Interscambio, ad eccezione del file dei metadati, vengono firmati elettronicamente mediante una firma elettronica di tipo XAdES-Bes.

La notifica di esito committente, unica notifica inviata dal destinatario al SdI, prevede la possibilità di essere firmata elettronicamente, sempre in modalità XAdES-Bes, in via facoltativa.

Quando, come nel caso del Comune di Mugnano di Napoli, il file FatturaPA è stato ricevuto utilizzando il canale PEC, la notifica di esito committente dovrà essere inviata via PEC all' indirizzo comunicato dal Sistema di Interscambio nel corpo della mail con la quale è arrivato il file.

In seguito all'invio di una notifica di esito committente corretta, il Sistema di interscambio invia all'Operatore Economico (o al suo Intermediario) una notifica di esito che certifica l'accettazione o il rifiuto della fattura inviata.

Qualora l'Amministrazione pubblica non espliciti l' esito entro 15 giorni dalla data di ricezione del file FatturaPA, il Sistema di Interscambio provvede ad inviare all' Amministrazione stessa e al trasmittente (Operatore economico o suo Intermediario) una notifica di decorrenza termini con la quale si comunica la non avvenuta notifica di esito da parte dell' Amministrazione pubblica entro i termini previsti.

L'Amministrazione pubblica che riceve un file FatturaPA ha la possibilità di visualizzare le informazioni relative al transito del file nelSistema di Interscambio attraverso l'applicazione *Monitorare la FatturaPA* disponibile nella sezione *Strumenti* del sito Fatturazione elettronica PA.

Inoltre, ciascun responsabile dovrà gestire i file fattura ricevuti all'interno del proprio sistema di contabilità e procedere alla loro conservazione secondo le normative vigenti.

In conclusione, la FatturaPA sarà quindi la sola tipologia di fattura accettata da questo Comune, a decorrere dal 31 marzo 2015. Il formato della fattura dovrà essere XML, secondo lo standard pubblicato sul sito FatturaPA, con firma elettronica qualificata o digitale e inviata attraverso il sistema di interscambio (Sdi), gestito dall' Agenzia delle Entrate.

Tutta la documentazione tecnica sulla fattura elettronica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza, sono disponibili su www.fatturapa.gov.it, un sito dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni.

Si invitano i Responsabili dei Settori tutti a collaborare per la regolare introduzione del sistema di fatturazione elettronica, salvi e recepiti tutti i successivi eventuali provvedimenti del legislatore in merito.

Cordiali saluti,

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Fabiana Lucadamo